

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 1 di 33

Documento
STATUTO COMUNALE

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	16.12.91	La emissione. Approvato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 142 del 27/09/91, n. 149 del 01/10/91, n. 150 del 07/10/91 e n. 174 del 16/12/91. Entrato in vigore il 21 maggio 1992
2	20.06.95	Adeguamento alla Legge 25/03/1993 n. 81. Approvato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/95, n. 26 del 19/04/95 e n. 44 del 20/06/95. Entrato in vigore il 1° settembre 1995
3	21.04.00	Adeguamento alla Legge 03/08/1999 n. 265. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 21/04/2000. Entrato in vigore il 6 giugno 2000
4	21.05.01	Aggiunto il 5° comma dell'art. 3 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2001. Entrato in vigore il 22 settembre 2001
5	20.11.06	Modificato il formato e assegnato numero documento. Recepisce integralmente il testo della precedente revisione.
6	24.05.10	Modificati gli artt. 21, 26, 28, 41, 43, 51, 54, 64, 71, 74, 75 e 81; abrogati gli artt. 55, 56, 57, 58, 59 e 60. Approvate con deliberazione Consiglio Comunale 24/05/2010 n. 26. Entrate in vigore il 9 luglio 2010.
7	26/02/2018	Modificati gli artt. 12, 17, 30, 62, 63, 65, 75, 80 e 87; aggiunto l'art 29bis. Approvati con deliberazione Consiglio Comunale 26/02/2018 n. 11. Entrati in vigore il 20 aprile 2018.

<i>Redazione</i>	Marina Perotti	<i>Controllo</i>	=	<i>Approvazione</i>	Marina Perotti
<i>F.to Marina Perotti</i>				<i>F.to Marina Perotti</i>	

TITOLO I

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 2 di 33

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Autonomia - Sussidiarietà

1. Il Comune di Mondovì è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. E' titolare, inoltre, di autonomia impositiva e finanziaria che esercita nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'ordinamento del Comune e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dal presente Statuto, nell'ambito dei principi espressamente enunciati dalle leggi dello Stato.
3. In attesa del riconoscimento di una reale autonomia fiscale e legislativa, il Comune esercita funzioni proprie e quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Tali funzioni possono anche essere svolte attraverso attività esercitabili, purchè in modo adeguato ed efficiente, dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 2

Territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Mondovì è costituito dalla popolazione e dal territorio compreso nei confini di cui all'allegata planimetria.
2. Lo stemma del Comune di Mondovì reca una croce bianca in campo rosso, alla cui base sta un monte verde a tre punte a ricordo delle tre popolazioni che diedero origine al Comune.
3. Il gonfalone civico riporta lo stemma del Comune e si fregia della medaglia di bronzo al valor militare concessa per la partecipazione alla guerra di Liberazione.
4. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, riconoscendo alla pace valore fondamentale per tutti i livelli di convivenza.
2. Il Comune, facendo propri i principi contenuti nell'art. 3 della Costituzione, riconosce e garantisce la pari dignità sociale dei cittadini ed opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà ed uguaglianza di ogni persona.
3. A tal fine il Comune attribuisce valore prioritario agli interventi a favore dei cittadini privi di beni essenziali.
4. Il Comune riconosce il valore della famiglia come società naturale per la crescita personale, sociale e civile dell'uomo; ne tutela la formazione e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose e monoreddito.
5. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge, il Comune adotta ed applica le sanzioni amministrative, principali ed accessorie, per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è determinato dal competente organo, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 10 della legge 24/11/1981 n. 689 e nel rispetto del criterio per cui il limite massimo non può superare il decuplo del minimo.

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 3 di 33

Art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute incentivando la prevenzione e ponendo in atto idonei strumenti per renderlo effettivo. Particolare riguardo verrà posto nei confronti della salubrità dell'ambiente, del posto di lavoro, della tutela della maternità, dell'infanzia e della terza età.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ai disabili, ai minori ed agli anziani, ai quali riconosce il merito per aver contribuito allo sviluppo socio-economico e culturale dell'attuale tessuto sociale.

Art. 5

Sicurezza dei cittadini

1. Il Comune riconosce nella sicurezza dei cittadini un valore primario da garantire e tutelare in tutte le possibili forme, con iniziative e provvedimenti volti a mantenere elevato il livello di sicurezza dei cittadini.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune riconosce nell'ambiente, inteso nell'accezione più ampia del termine, un valore assolutamente primario e adotta le misure necessarie per la difesa del paesaggio, del suolo e del sottosuolo e per la eliminazione delle cause di inquinamento e di degrado.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7

Promozione della cultura, dello sport e del turismo sociale

1. Il Comune promuove la cultura in tutte le sue espressioni e ne favorisce lo sviluppo; tutela e valorizza il patrimonio culturale, quale testimonianza della civiltà locale e inestimabile ricchezza, tramandato dalle passate generazioni. A tal fine particolare attenzione verrà posta per la salvaguardia delle figure storiche locali. Vengono salvaguardate tutte le espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Si promuovono iniziative volte allo sviluppo e all'affermazione della lingua piemontese e delle lingue minoritarie storicamente presenti.
2. Incoraggia e favorisce lo sport, specie quello promozionale, ed il turismo sociale e giovanile, anche mediante la valorizzazione delle risorse locali, ponendo sempre un'attenzione particolare ai residenti sul territorio monregalese.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne agevola l'accesso ad Enti ed associazioni, in particolare a quelle giovanili ed a quelle senza fine di lucro, nonché ai singoli cittadini.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, associazioni e cittadini alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari fini di carattere sociale.

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 4 di 33

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, del recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.
2. Promuove lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e convenzionata, al fine di favorire l'attuazione del diritto dell'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo alle esigenze abitative, lavorative, sociali, assistenziali, sanitarie, scolastiche e turistiche.
4. Predispone idonei piani di intervento da attivarsi in caso di pubbliche calamità, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, valorizzando e sollecitando forme locali di volontariato.

Art. 9

Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e promuove, nell'ambito delle sue competenze, lo sviluppo economico della comunità monregalese, l'insediamento ed il potenziamento dei servizi, favorendo l'incremento dell'agricoltura, del commercio, dell'industria e dell'artigianato con particolare riguardo alle attività tradizionali locali.
2. Riconosce nell'ambiente un fattore importante di sviluppo economico. Adotta iniziative atte ad agevolare l'associazionismo, anche al fine di consentire la più vasta collocazione dei prodotti e la più equa remunerazione del lavoro.
3. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e pianificazione territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione economica sociale e della pianificazione territoriale.
2. Per piani e programmi propri, dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede a consultare, per i singoli obiettivi, le forze sociali, i lavoratori e le associazioni di categoria, le formazioni economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 11

Partecipazione, informazione e cooperazione

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, dagli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e nelle modalità e forme di cui al successivo Capo II del Titolo III.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e, oltre a quanto stabilito dai successivi articoli 48 e 49, si avvale a tal fine di mezzi e strumenti idonei, anche organizzando incontri, convegni e consultazioni.

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 5 di 33

3. Favorisce un efficiente esercizio dei servizi comunali, attuando opportune forme di cooperazione con altri Comuni ed Enti sovracomunali.

Art. 12

Pari opportunità

1. Il Comune cura l'adozione di iniziative idonee atte a promuovere, nell'organizzazione del lavoro, la pari opportunità tra i due sessi.
2. Garantisce nella Giunta comunale, almeno nei limiti stabiliti dalla legge, la presenza di entrambi i sessi e promuove e favorisce la stessa negli altri organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Consorzi, aziende ed istituzioni da esso dipendenti e nelle società partecipate.

TITOLO II

FUNZIONI ED ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 13

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Sono altresì organi del Comune il Segretario Generale, i dirigenti ed il Collegio dei Revisori.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Poteri – Autonomia

1. Il Consiglio rappresenta la collettività comunale ed è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo modalità e forme stabilite dal relativo regolamento.
3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 15

Prima adunanza

1. Il Sindaco neo eletto convoca, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, la prima adunanza del Consiglio comunale da tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
3. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.
4. Il Consiglio comunale procede alla convalida del Sindaco e degli altri Consiglieri ed alle eventuali surrogazioni di questi ultimi, nonché alla elezione del suo Presidente. Successivamente il Sindaco

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 6 di 33

comunica la composizione della Giunta.

Art. 16

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto dall'Assemblea fra i propri membri, ad esclusione del Sindaco, nella prima adunanza, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due Consiglieri che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale, salvo il caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sfiducia, decadenza o decesso, in cui si procederà a nuova elezione.
4. Qualora il Presidente sia assente o debba essere rieletto la presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere Anziano.

Art. 17

Programma di governo

1. Durante la prima seduta del Consiglio il Sindaco presenta le linee programmatiche dei progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Ogni consigliere può intervenire nella loro definizione proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
2. Il Consiglio controlla annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione del Documento unico di programmazione e del bilancio che devono essere dichiarati coerenti con dette linee.
3. La verifica da parte del Consiglio dell'avvenuta attuazione del programma avviene ogni anno in sede di approvazione del rendiconto, cui devono essere allegate le specifiche relazioni previste dalla legge, (per l'attività svolta nell'anno precedente) ed in sede di accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio (per l'attività svolta in corso d'anno).
4. Al termine del suo mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione del programma di governo.

Art. 18

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 19

Delle votazioni

1. Le votazioni avvengono con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 20

Gruppi consiliari

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 7 di 33

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, composti da uno o più componenti, secondo modalità stabilite dal regolamento.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ai gruppi e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. I Presidenti dei gruppi costituiscono la "Conferenza dei Capigruppo", le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, a cui è garantita la partecipazione di tutti i gruppi; esse assumono le proprie determinazioni mediante voto plurimo rappresentativo del numero dei Consiglieri di ciascun gruppo presente in Consiglio.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme per la costituzione ed il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed aziende dipendenti. Possono altresì avvalersi, secondo criteri previsti dal regolamento, di esperti esterni che partecipano alle sedute senza diritto di voto, e proporre al Consiglio comunale consultazioni pubbliche.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. Il regolamento indica le materie nelle quali il parere delle commissioni è obbligatorio.

Art. 22

Commissioni speciali, d'indagine, di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, commissioni speciali incaricate di eseguire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. In dette commissioni è garantita la partecipazione di tutti i gruppi ed esse assumono le proprie determinazioni mediante voto plurimo rappresentativo del numero di Consiglieri di ciascun gruppo presente in Consiglio.
2. Il Consiglio può, inoltre, istituire al proprio interno e con le garanzie di partecipazione di cui al 1° comma, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, commissioni di indagine, di garanzia o di controllo sull'attività dell'amministrazione, alle quali i titolari degli uffici hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, senza vincolo di segreto d'ufficio. La presidenza di dette commissioni è riservata ad un consigliere di opposizione, da eleggersi secondo modalità fissate dal regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle commissioni speciali, quando esse assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.
3. La composizione, i poteri, le modalità di funzionamento, gli ambiti e gli obiettivi delle predette

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 8 di 33

commissioni sono disciplinati da apposito regolamento e dalla deliberazione consiliare istitutiva.

Art. 23

Commissioni comunali

1. Il Consiglio, su argomenti di particolare interesse collettivo, può istituire Commissioni comunali consultive.
2. Le Commissioni hanno carattere consultivo per istruire, proporre ed analizzare argomenti dei singoli settori di competenza.
3. Le Commissioni sono composte da rappresentanti designati dai gruppi tra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
4. Il funzionamento delle Commissioni è stabilito dal regolamento.

Art. 24

Regolamento del Consiglio

1. Nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Con la stessa maggioranza sono approvate le relative modifiche.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - modalità e termini di convocazione
 - tipologia delle sedute
 - modalità di presentazione, discussione e votazione delle proposte
 - quorum strutturale e funzionale
 - modalità attraverso cui fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie
 nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) congruità del termine di consegna degli avvisi di convocazione, salvo i casi d'urgenza
 - b) adeguata e preventiva informazione ai consiglieri degli argomenti inseriti all'o.d.g.
 - c) validità della seduta con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in prima convocazione e di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in seconda convocazione
 - d) fissazione, per ogni seduta, di un periodo di tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni
 - e) previsione di un tempo massimo per gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto
 - f) esclusione del diritto di voto in capo al Vice Sindaco quando partecipa alle riunioni in luogo del Sindaco
 - g) attribuzione di risorse finanziarie sulla base di apposito programma di P.E.G.

Art. 25

Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale è rappresentante dell'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. La legge regola l'elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, il loro numero ed il loro *status* giuridico.

Art. 26

Doveri del Consigliere - Decadenza - Divieti di incarichi e consulenze

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 9 di 33

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.
2. Il Consigliere che non sia presente alla discussione di almeno la metà, arrotondata per eccesso, degli argomenti posti all'o.d.g. dell'atto di convocazione del Consiglio e delle commissioni non avrà diritto a percepire il gettone di presenza di cui all'art. 82 del D. L.vo 267/2000.
3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto la sua assenza dalla seduta di Consiglio. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, dà inizio al procedimento per la dichiarazione della sua decadenza da Consigliere. A tal fine, il Presidente del Consiglio comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 invitandolo a far pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'avviso, eventuali giustificazioni scritte. Trascorso quest'ultimo termine, il Consiglio esamina la proposta di decadenza e delibera al riguardo tenuto conto delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Copia di detta deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune di Mondovì presso il quale gli saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione.
5. Il Consigliere non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

Art. 27

Diritti del Consigliere

1. Il Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, altre istanze di sindacato ispettivo e mozioni.
2. Quando l'interrogante o l'istante richiede espressamente una risposta scritta, il Sindaco o un Assessore all'uopo delegato rispondono entro 30 giorni. In tal caso l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
5. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Ha diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei "Capi gruppo" di cui al precedente art. 20.

Art. 28

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, devono essere presentate personalmente, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del consiglio, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo; non si fa luogo a surrogazione qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 10 di 33

del D. L.vo 267/2000

Art. 29

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio di Consigliere comunale che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. La convalida deve avvenire alla prima seduta successiva alla vacanza.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere a sensi di legge, il Consiglio comunale procede, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato che, nella medesima lista del Consigliere sospeso, segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. La supplenza di cui al comma precedente ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 29bis

Incarichi ai Consiglieri

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire ai consiglieri comunali incarichi di studio su determinate materie e/o compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di casi specifici.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere connessi all'esercizio delle funzioni di indirizzo proprie del consiglio comunale e non implicano la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
3. I consiglieri incaricati ai fini di un miglior raccordo tra l'attività esecutiva di competenza della Giunta e quella d'indirizzo possono essere invitati a partecipare alle riunioni di Giunta in cui siano all'Ordine del giorno argomenti attinenti all'incarico conferito e limitatamente alla trattazione degli stessi.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I

Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 30

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero di Assessori in misura non superiore al numero massimo stabilito dalla legge.
2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
3. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 31

Nomina degli Assessori e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 11 di 33

Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 32

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Assessore - Divieti

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco, né gli stessi possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.
4. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
5. Essi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o del proprio coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
6. Gli Assessori con delega in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Mondovì.

Art. 33

Durata in carica - Surrogazioni

1. Gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco, fatto salvo quanto previsto negli artt. 38, 39 e 42.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, il quale sostituisce il Sindaco anche in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della legge.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvisoriamente ne assume le funzioni o le attribuisce ad altro Assessore e procede alla nomina del o dei sostituti comunicandola al Consiglio nella prima seduta successiva.
6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, le sue funzioni sono assunte interinalmente dal Sindaco o da altro Assessore da questo designato.

Sezione II

Attribuzioni – Funzionamento

Art. 34

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 12 di 33

collegiali.

2. Gli Assessori sono di norma preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per quanto possibile secondo criteri di omogeneità.
3. Gli Assessori sono responsabili nei confronti del Sindaco, collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati.
4. Le attribuzioni ai singoli Assessori sono conferite dal Sindaco all'atto della nomina.
5. Con la stessa modalità sono conferite ad uno degli Assessori le funzioni di Vice-Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco come previsto dall'art. 33, 3° comma del presente Statuto. In mancanza del Sindaco e del Vice-Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti 4° e 5° comma possono essere modificate con formale atto del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 35

Attribuzioni della Giunta

1. Nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, la Giunta opera in collaborazione con il Sindaco.
2. La Giunta compie tutti gli atti che dalla legge e dal presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario o ai funzionari dirigenti.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del Conto consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 36

Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Nei casi di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 37

Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio comunale.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati secondo le norme del codice di procedura civile almeno 5 giorni prima della seduta in cui verrà discussa.

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 13 di 33

6. Se il Presidente del Consiglio non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto ai sensi dell'art. 36, 4° comma della legge 142/90.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alla discussione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 38

Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento del verificarsi di una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento del verificarsi di una causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato, secondo le norme del Codice di Procedura Civile, della proposta di decadenza.

Art. 39

Cessazione e revoca degli Assessori

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di uno o più Assessori si applicano le disposizioni dell'art. 33, 5° comma dello Statuto.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con contestuale nomina del o dei sostituti. Della revoca e nomina il Sindaco deve dare comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta successiva.

Capo III

IL SINDACO

Art. 40

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, di cui è membro.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco, la sua durata in carica ed il suo status giuridico sono stabiliti dalla legge. Il Sindaco non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla carica stessa. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, 6 mesi ed 1 giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 41

Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed il legale rappresentante del

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 14 di 33

Comune.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale:
 - a) nomina e revoca gli Assessori;
 - b) convoca e presiede la Giunta comunale, fissando l'ordine del giorno delle adunanze;
 - c) al fine di attuare il programma di governo dell'ente, assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
 - g) nomina i componenti esperti delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale;
 - h) sceglie i componenti esperti delle commissioni di appalto-concorso e di gara in genere in caso di inadempienza dei soggetti competenti a proporre le rose di candidati;
 - i) indice i referendum comunali;
 - j) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - k) autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie, qualunque sia la magistratura adita ed il grado di giudizio;
 - l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. L.vo 267/2000;
 - n) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
 - o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio del Comune, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
 - p) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 42

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalle loro presentazioni o dal loro annuncio diretto in Consiglio. In tal caso la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco, che produce i diversi effetti previsti dal precedente art. 33, deve essere accertato da una commissione di 3 persone nominate dal Consiglio Comunale, al di fuori del proprio seno, tra soggetti esperti in relazione al motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i capi gruppo consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della nomina, consegna al Presidente del Consiglio la sua relazione.
5. Nei successivi 10 giorni il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa sua determinazione.

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 15 di 33

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 43

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi dei Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.
2. Inoltre, al fine di agevolare e rendere consapevole la presenza dei cittadini ai lavori del Consiglio comunale, il Sindaco cura che l'ordine del giorno di ogni seduta sia inviato ai periodici cittadini a più larga diffusione ed alle associazioni ed agli Enti che ne facciano richiesta scritta.
3. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte dei regolamenti comunali.

Art. 44

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi e dai dirigenti del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, nonché dai soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento e in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7/8/1990 n. 241.
2. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio del diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, 2° comma del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, la Giunta comunale individua idoneo ufficio comunale presso il quale sono fornite le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

Capo II

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 45

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, con particolare riguardo alla gestione dei servizi a domanda individuale.
2. A tal fine istituisce consulte permanenti concernenti singoli rami o aspetti della vita sociale e culturale

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 16 di 33

cittadina, ed eventuali altre a carattere straordinario e temporaneo, che il Consiglio comunale ritenga opportuno formare. I provvedimenti di rilevante intervento in campo sociale da proporre al Consiglio comunale, devono essere preceduti dalla richiesta del preventivo motivato parere della consulta competente in materia.

3. Il Comune può altresì promuovere l'istituzione di una consulta dei cittadini stranieri residenti per favorire il rapporto sociale e di crescita culturale delle diverse etnie residenti.
4. Un apposito regolamento fornirà la disciplina relativa all'individuazione dei componenti delle consulte, determinerà le specifiche competenze di ciascuna, individuerà eventuali ulteriori requisiti richiesti per entrare a farne parte e fisserà le norme cui esse devono attenersi nello svolgimento delle loro attività.
5. La partecipazione alle sedute delle consulte non dà diritto all'indennità di presenza.

Art. 46

Consultazioni

1. Il Comune, prima dell'approvazione degli atti di programmazione a carattere generale, può provvedere a consultare le organizzazioni sindacali, le associazioni e gli ordini professionali e le altre formazioni economiche e sociali.
2. La consultazione è obbligatoria prima dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 47

Diritto di petizione

1. I cittadini italiani, aventi diritto al voto, residenti nel Comune o ivi esercitanti attività economica o professionale, possono, singolarmente o in forma associata, formulare istanze e petizioni dirette alla tutela degli interessi collettivi.
2. A pena di improcedibilità le istanze e petizioni debbono essere sottoscritte, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di cittadini, così come indicati nel suesteso 1° comma, non inferiore ad 1/40 della popolazione residente all'ultimo censimento.
3. La commissione consiliare permanente competente per materia verifica entro trenta giorni dalla presentazione l'ammissibilità formale delle istanze e petizioni sotto il profilo della materia, del contenuto pubblicistico e dell'osservanza della vigente normativa.
4. Se le istanze e le petizioni verranno giudicate ammissibili dovranno essere sottoposte, nei successivi sessanta giorni, all'esame e alle determinazioni della Giunta o del Consiglio comunale con iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.
5. Le decisioni in merito assunte con formale atto deliberativo della Giunta o del Consiglio comunale, verranno comunicate per iscritto al primo firmatario.

Art. 48

Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 46, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, entro trenta giorni.

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 17 di 33

Art. 49

Diritto d'iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione o la modifica dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in articoli o in schemi di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 5% dell'intero corpo elettorale.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa popolare le seguenti materie :
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) bilancio, tributi, tariffe;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità, piani urbanistici;
 - d) designazione e nomine di persone.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 50

Procedura per l'approvazione della proposta

1. Una commissione consiliare permanente indicata dal regolamento, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato dal Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, decide sulla procedibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di sessanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa popolare entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 51

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo soltanto su materie e atti di esclusiva competenza dell'Ente e aventi rilevanza per l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 49, 3' comma, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un numero di cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, non inferiore ad un dodicesimo dell'intero corpo elettorale.
3. La raccolta delle firme per la proposta di referendum deve essere effettuata con le modalità previste dalla legge che disciplina i referendum nazionali.
4. Sull'ammissibilità del referendum, sulla regolarità di presentazione, sulla chiarezza del quesito referendario deciderà, entro novanta giorni dal deposito della relativa richiesta, il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentito il parere obbligatorio di un'apposita commissione formata da tre esperti di diritto amministrativo da nominarsi dal Consiglio comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa, con le modalità stabilite dal regolamento. A detta

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 18 di 33

commissione dovrà essere sollecitamente notificato, a cura del Sindaco, l'avvenuto deposito della richiesta di referendum consultivo e, nel termine perentorio di 45 giorni da tale notifica, essa dovrà esprimere il proprio parere. In difetto, il Consiglio comunale assumerà comunque le proprie determinazioni entro il termine di cui al primo capoverso del presente comma.

5. La proposta di referendum giudicata inammissibile dal Consiglio comunale non può essere ripresentata, anche in diversa forma, ma con analogo contenuto sostanziale, prima che siano trascorsi tre anni dal provvedimento che ne ha dichiarato l'inammissibilità.
6. La consultazione segue le procedure operative e sostanziali dei referendum nazionali, che si intendono totalmente richiamate nel presente Statuto, con le eventuali integrazioni espresse nella deliberazione del Consiglio comunale che la indice.
7. Il referendum è nullo se non si verifica la partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
8. Il Consiglio comunale entro i successivi trenta giorni, direttamente o delegando tale incombenza ad apposita commissione designata ai sensi dell'art. 22, esamina i risultati del referendum decidendo anche su eventuali ricorsi, che possono essere presentati entro dodici giorni dall'avvenuta consultazione.
9. Nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza di voti espressi, il Consiglio comunale proclama l'esito favorevole della consultazione e dichiara chiuso il procedimento.
10. Avverso la deliberazione di cui al comma precedente è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo per vizi di legittimità attinenti alla deliberazione stessa e/o alla regolarità delle operazioni di consultazione.
11. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
12. Non possono essere indetti referendum nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi all'elezione dello stesso.

Capo III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti, purché individuati o facilmente individuabili, che dal provvedimento finale possano ricevere un pregiudizio.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 19 di 33

Art. 53

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune, gli Enti ed aziende dipendenti danno notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati :
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione stessa.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241, il Comune si dota di apposito regolamento disciplinante i tempi e le regole dei procedimenti amministrativi.

Capo IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 54

Istituzione, attribuzioni

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia
2. Il difensore civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico territoriale.
4. Il difensore civico territoriale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa con la questione trattata.
5. La convenzione disciplina i rapporti con gli organi comunali e le modalità e procedure d'intervento.

Art. 55

Nomina

(abrogato)

Art. 56

Requisiti

(abrogato)

Art. 57

Durata in carica, decadenza e revoca

(abrogato)

Art. 58

Sede, dotazione organica, indennità

(abrogato)

Art. 59

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 20 di 33

Rapporti con gli organi comunali

(abrogato)

Art. 60

Modalità e procedure d'intervento

(abrogato)

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 61

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Le strutture di massima dimensione del Comune sono individuate nel Dipartimento e nel Servizio autonomo, raggruppanti materie e funzioni per quanto possibile omogenee.

Art. 62

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata.
2. E' riservata alla legge nonché ai regolamenti da essa previsti, la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare:
 - la dotazione organica del personale che è costantemente aggiornata in relazione alle mutevoli esigenze organizzative e gestionali dell'Ente, nonché alle diverse competenze e funzioni del Comune;
 - le procedure per l'assunzione del personale;
 - l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - le attribuzioni al Segretario Generale ed ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale

Art. 63

Segretario generale

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 21 di 33

1. Il Comune ha un Segretario generale titolare scelto, con le modalità stabilite dalla legge, tra iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali gestito dal Ministero dell'Interno.
2. Egli dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Le attribuzioni del Segretario generale, nonché i rapporti ed il coordinamento dello stesso con i dirigenti sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 64

Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede un vicesegretario per coadiuvare il segretario generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per l'individuazione del Vicesegretario fermo restando il possesso dei titoli di studio per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 65

Compiti del direttore generale e dei dirigenti

1. Le attribuzioni dei dirigenti, nonché i rapporti ed il coordinamento tra gli stessi ed il Segretario Generale sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I preposti a ciascun Dipartimento o Servizio autonomo sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi da loro diretti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
3. Nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, essi agiscono in piena autonomia tecnica, decisionale e direzionale.
4. Spettano loro tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto espressamente non riservino ad altri organi del Comune

Art. 66

Contratti a termine

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il procedimento per la conclusione di detti contratti.

Art. 67

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati, il Comune può avvalersi, mediante convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo II

SERVIZI PUBBLICI

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 22 di 33

Art. 68

Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio

1. Per servizi pubblici comunali si intendono quelli che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono esercitati, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie, secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge.
3. Qualunque sia la modalità di gestione prescelta ovvero imposta dalla legge, il Comune è tenuto ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità del servizio pubblico.
4. Il Comune riconosce nel superamento delle gestioni in economia la migliore condizione per assicurare autonomia economica e finanziaria alla gestione dei servizi pubblici, raggiungendo contemporaneamente l'obiettivo di aumentare in efficacia ed efficienza l'azione amministrativa.

TITOLO V

FORME DI COOPERAZIONE, CONFERENZE DEI SERVIZI, ACCORDI DI PROGRAMMA, CONSORZI E PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

Art. 69

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con la Provincia e con altri Comuni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire lo scopo, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i diritti e doveri reciproci ed i rapporti finanziari.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale distaccato dagli enti contraenti, ai quali viene affidato l'esercizio di pubbliche funzioni in luogo degli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni a favore di uno degli enti contraenti che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 70

Conferenze dei servizi

1. Secondo quanto previsto dalle leggi, il Comune, al fine di promuovere il coordinamento di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, può indire apposite conferenze dei servizi.

Art. 71

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, intervento o programma di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma; ciò al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 23 di 33

dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D. L.vo 267/2000.

Art. 72

Collaborazione alla programmazione

1. Il Comune, in previsione del bilancio, può avanzare annualmente proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in conformità alle norme dettate dalla legge regionale
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito di programmi pluriennali o anche di carattere generale, promossi dalla Provincia, ai fini di coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

Art. 73

Collaborazione tra Comuni e Provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Il Comune, qualora sia individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale, favorisce l'insediamento degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora, nelle forme previste dallo Statuto della Provincia, a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

Art. 74

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni il Comune può costituire un consorzio con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende di cui all'articolo 114 del D.L.vo 267/2000 in quanto compatibili.
2. A tal fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione ai sensi del precedente art. 69, unitamente allo statuto del consorzio.
1. La convenzione e lo statuto devono, quanto al loro contenuto obbligatorio, conformarsi al disposto dell'art 31 del D.L.vo 267/2000.

Art. 75

Partecipazione a Società

1. Il Comune può costituire o aderire esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Il Comune può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività consentite dalla legge.
3. Il provvedimento del Consiglio comunale, con cui si dispone la costituzione di una società o la partecipazione ad una già esistente, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 76

Doveri dei rappresentanti del Comune

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 24 di 33

1. I rappresentanti nominati dal Comune in seno ad aziende, istituzioni, consorzi, società, svolgono il mandato secondo le direttive degli organi comunali.
2. I medesimi perseguono l'interesse esclusivo dell'ente rappresentato, riferendo altresì annualmente al Consiglio comunale in ordine all'andamento degli Enti e assicurando un costante collegamento con gli organi del Comune.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Capo I FINANZA COMUNALE

Art. 77 Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria che esercita nell'ambito del presente Statuto, di propri regolamenti autonomi e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, il Comune si ispira a criteri di equità e giustizia tenendo conto, in particolare, delle esigenze di quelle categorie di persone che si trovano in stato di maggior bisogno. Le tasse e tariffe devono essere commisurate all'entità della spesa cui sono afferenti.
3. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria autonomia impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l'efficace impiego di tali mezzi.

Art. 78 Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Di tutti i beni comunali, mobili ed immobili, sono redatti dettagliati inventari, che devono essere costantemente aggiornati. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3. I beni demaniali possono essere concessi in uso dietro corresponsione di canoni, la cui tariffa è fissata dalla Giunta Comunale. I beni patrimoniali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta comunale per i mobili, quando la redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario fare fronte, con il ricavato, ad esigenze dell'ente.

Capo II CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 25 di 33

Art. 79

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.

Art. 80

Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio ed agli altri atti che lo corredano
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in conformità alle disposizioni di legge vigenti
3. Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, viene predisposto osservando i principi contabili generali e applicati fissati dalla legge, viene predisposto dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità

Art. 81

Programmazione dei lavori pubblici

1. Nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalla legge il Comune predispone ed approva un programma triennale di lavori pubblici, aggiornandolo annualmente, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.

Art. 82

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, compilati ed approvati secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa, che esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta e sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 83

Bilanci e rendiconti delle istituzioni ed aziende del Comune

1. I bilanci ed i rendiconti delle istituzioni ed aziende del Comune sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati con le modalità e nei tempi fissati dal regolamento di contabilità.

Capo III

CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 26 di 33

Art. 84

Collegio dei revisori

1. La revisione economico-finanziaria del Comune viene svolta dal collegio dei revisori.
2. L'elezione, la composizione, la durata in carica, la presidenza del collegio, nonché il compenso e le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei suoi componenti sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
3. In caso di morte o di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di un membro del collegio, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione.
4. Il revisore eletto in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

Art. 85

Compiti del collegio

1. Il collegio dei revisori, secondo le norme stabilite dalla legge ed in conformità al presente Statuto ed al regolamento di contabilità, svolge funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. A tale fine il collegio dei revisori :
 - a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi e dei rendiconti;
 - b) redige la relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - c) ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'ente e può richiedere altre specifiche notizie afferenti alla regolarità contabile e finanziaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento;
 - d) presta assistenza al Consiglio comunale in occasione dell'esame e dell'approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti;
 - e) presta assistenza alla Giunta comunale, ogni qualvolta ne sia convocato, per fornire consulenza tecnica in materia economico-finanziaria;
 - f) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale, il quale, a tal fine, può richiedere che il collegio dei revisori esprima pareri su problematiche specifiche in materia economico-finanziaria, o svolga accertamenti su fatti contabili e finanziari;
 - g) deve riferire al Consiglio comunale in caso di riscontro di gravi irregolarità nella gestione.

Art. 86

Responsabilità dei revisori

1. I revisori devono adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. I revisori sono revocati in caso di inadempienza ai doveri di cui al comma precedente.
3. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipi, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
4. I revisori sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 27 di 33

allorchè risulti che il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

5. L'azione di responsabilità contro i revisori è regolata dalla legge.

Art. 87

Controllo di gestione ed altri controlli interni

1. Il controllo di gestione è diretto alla misurazione dell'attività gestionale; esso mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati.
2. Il controllo di gestione, affidato ad un'apposita struttura interna, supporta i dirigenti nell'analisi economico-finanziaria al fine di rendere la loro attività gestionale rispondente ai predetti canoni di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione agli organi di governo del Comune.
4. Il regolamento definisce più compiutamente modalità e termini del controllo di gestione, introducendo e disciplinando anche altre forme di controllo interno ai sensi di legge.

Capo IV

ATTIVITA' NEGOZIALE DEL COMUNE

Art. 88

I contratti

1. Il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, mediante stipulazione di contratti preceduti dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa; sono fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel regolamento dei contratti.
3. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell'individuazione delle soluzioni, rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

TITOLO VII

INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO NORME TRANSITORIE

Art. 89

Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto comunale costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l'organizzazione, la struttura e l'attività dell'Ente, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Esso esplica efficacia nei confronti del Comune e dei soggetti che vengono a trovarsi in rapporto con l'Ente.
3. Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ed in conformità con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.
4. Può essere interpretato estensivamente, secondo i criteri di cui al comma che precede, con riferimento

 Comune di Mondovì	STATUTO	No. S-AG001
	STATUTO COMUNALE	Emissione: 16.12.91
		Rev. 7 – 26.02.2018
		Pagina 28 di 33

ai principi ispiratori derivanti dalla legge.

Art. 90 **Revisione dello Statuto**

1. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, del presente Statuto sono adottate dal Consiglio comunale con la stessa procedura prevista dalla legge per l'approvazione dello Statuto medesimo.
2. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.
3. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
4. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 91 **Norme transitorie**

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e statutarie.
2. Il Consiglio o la Giunta comunale deliberano i regolamenti di cui al 1° comma entro il termine massimo di due anni dall'entrata in vigore dello Statuto, dando precedenza all'aggiornamento del regolamento per il funzionamento del Consiglio che dovrà esser approvato entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.